

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sull'attuazione dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento in materia di petizioni	3
ALLEGATO 1 (Disciplina attuativa dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento in materia di petizioni (Proposta))	6
ALLEGATO 2 (Disciplina attuativa dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento in materia di petizioni (Approvata))	9
Comunicazioni del Presidente	4

Mercoledì 19 febbraio 2025. – Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente sull'attuazione dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento in materia di petizioni.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, fa presente che l'oggetto dell'odierna riunione della Giunta riguarda, innanzitutto, l'attuazione di una nuova disposizione regolamentare, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, cioè il nuovo comma 1 dell'articolo 109 che prevede che la Giunta per il Regolamento definisca le modalità di presentazione delle petizioni, includendovi anche il formato elettronico. Si tratta di una disposizione che consentirà di applicare la tecnologia più avanzata ad uno strumento di dialogo delle Camere con i cittadini, previsto e disciplinato direttamente dalla Costituzione.

La previsione di una disciplina generale delle modalità di presentazione delle petizioni rende possibile non solo attivare una nuova e più moderna via di dialogo dei cittadini con la Camera, ma permette altresì di codificare e, ove necessario, razio-

nalizzare procedure e prassi già esistenti con apprezzabile incremento del livello di trasparenza e di pubblicità in questo ambito.

A tal fine ha quindi predisposto un'ipotesi di disciplina attuativa della norma regolamentare (*vedi allegato 1*) che risponde a tali obiettivi e che è stata anticipatamente portata a conoscenza dei membri della Giunta per essere consegnata alle loro valutazioni.

Un punto di novità sul quale intende richiamare l'attenzione dei colleghi è costituito dalla proposta di interpretare, con effetto da subito, in chiave evolutiva la norma sulla lettura delle petizioni in Assemblea da parte del deputato Segretario di Presidenza nel senso che, in linea con l'applicazione di altre disposizioni regolamentari relative ad altri atti, e dunque interpretando l'articolo 33, comma 2, in chiave evolutiva e sistematica, l'annuncio delle petizioni all'Assemblea in forma di sunto sarà dato mediante pubblicazione nell'Allegato A al resoconto della seduta.

In tal modo si mantiene ferma la *ratio* della previsione regolamentare, che è quella di dare pubblicità alla presentazione delle petizioni, evitando però un appesantimento,

che può suonare quasi burocratico, delle fasi iniziali delle sedute dell'Assemblea.

Quanto all'aspetto di novità più tecnologica – quello cioè dell'utilizzo di una piattaforma digitale per l'invio delle petizioni – in relazione ai tempi necessari per consentire il completamento e la piena attivazione sul piano tecnico della nuova procedura disegnata nella proposta, è previsto che la nuova disciplina si applicherà a decorrere dal 15 maggio 2025, fermo restando che, nelle more, la materia continuerà ad essere disciplinata dai principi e dalle prassi assolutamente consolidati al riguardo e ricapitolati nella proposta elaborata.

Sul testo approntato è stata preannunciata una limitata proposta di modifica, riferita alla lettera *a)* del punto 2, da parte della collega D'Orso alla quale dà dunque la parola per illustrarne il contenuto e le ragioni che la motivano.

Valentina D'ORSO specifica che la proposta da lei preannunciata alla Presidenza fa riferimento alla formulazione della lettera *a)* del punto 2 del testo che elenca i documenti cui non può essere riconosciuto il carattere di petizione e che dunque sono dichiarati inammissibili dalla Presidenza della Camera. Al riguardo suggerisce l'opportunità di sostituire la lettera *a)* nell'attuale formulazione, che fa riferimento a quei documenti che « si limitano ad esporre una vicenda personale, eventualmente con una consequenziale richiesta di intervento delle Camere, o sono diretti a esprimere mere valutazioni o considerazioni di varia natura su fatti della vita civile o politica » con la seguente: « si limitano ad esporre unicamente una vicenda personale, priva di consequenziale richiesta di intervento di portata generale da parte delle Camere ». Ciò al fine di chiarire che si configurano come petizioni quei documenti che, pur muovendo da un caso specifico o da una vicenda personale, richiedono comunque interventi di impatto generale da parte delle Camere, in linea con lo spirito dell'articolo 50 della Costituzione; rimarrebbero invece fuori dalla categoria delle petizioni quei documenti del tutto sprovvisti di una valenza di tipo collettivo.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ritiene che la proposta di modifica avanzata dalla collega sia del tutto ragionevole e contribuisca a specificare meglio uno dei casi nei quali una petizione viene dichiarata inammissibile, lasciando però ferma la seconda parte della previsione contenuta nella lettera *a)* del punto 2. Per chiarezza dà lettura del nuovo testo complessivo di tale lettera che risulterebbe così riformulato: « *a)* si limitano ad esporre unicamente una vicenda personale, priva di consequenziale richiesta di intervento di portata generale da parte delle Camere, o sono diretti a esprimere mere valutazioni o considerazioni di varia natura su fatti della vita civile o politica; ».

Su richiesta della deputata Valentina D'ORSO, Lorenzo FONTANA, *Presidente*, chiarisce che la seconda parte della lettera *a)* del punto 2 esclude dal novero delle petizioni quei documenti meramente diretti a esprimere « valutazioni o considerazioni di varia natura su fatti della vita civile o politica ».

Prende dunque atto che la Giunta conviene sulla proposta di deliberazione prevista dall'articolo 109, comma 1, del Regolamento come da lui riformulata (*vedi allegato 2*).

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, fa presente di aver ritenuto che la riunione odierna della Giunta fosse l'occasione per consentire ai relatori e agli altri membri del Gruppo di lavoro di fare un punto in una sede pubblica sull'andamento dei lavori del terzo procedimento di modifica del Regolamento, avviato nella riunione della Giunta del 23 ottobre 2024.

È già informato del fatto che i relatori, oltre che interloquire per le vie brevi tra di loro, hanno proceduto alla convocazione del Gruppo di lavoro e che stanno procedendo all'esame delle proposte provenienti dai Gruppi.

Invita, dunque, i relatori a voler illustrare alla Giunta l'andamento dei lavori anche al fine di fornire un'indicazione ri-

guardo ai tempi di approdo in Giunta degli esiti della loro istruttoria.

Federico FORNARO, *relatore*, raccogliendo l'invito del Presidente, ricorda che nell'ambito del Gruppo di lavoro si era convenuto di fissare un termine, scaduto la scorsa settimana, per la presentazione di contributi da parte dei Gruppi sui possibili oggetti di questo terzo procedimento di riforma del Regolamento. Sono pervenute le proposte da parte pressoché di tutti i Gruppi, rimanendosi in attesa ancora di eventuali osservazioni da parte dei Gruppi Forza Italia, Azione e Italia Viva.

Si è proceduto quindi ad una prima classificazione delle proposte pervenute, che gli sembrano collocarsi in una linea di continuità con i documenti e le proposte già presentati dai Gruppi nel corso delle diverse fasi dei precedenti procedimenti.

In attesa di un affinamento del lavoro istruttorio su tali proposte, da condurre congiuntamente agli altri relatori, ritiene personalmente, secondo un primo avviso, che tutte le proposte avanzate siano riconducibili a un perimetro ragionevole di lavoro e che non si riscontrino proposte estreme, pregiudiziali inaccettabili o veti assoluti.

L'obiettivo auspicabile è ora quello di pervenire, sulla base di un equilibrato contemperamento di opposti interessi, e in tempi ragionevoli, alla predisposizione di un testo su cui confrontarsi. Nell'ambito di questo confronto si potrebbe operare una distinzione, individuando un primo filone di interventi da mandare a regime già in questa legislatura, che ricomprenderebbe, a suo avviso, certamente il superamento del decorso delle 24 ore prima della votazione sulla questione di fiducia assieme al rafforzamento dello statuto delle opposizioni, ed un secondo gruppo di modifiche, la cui entrata in vigore sarebbe invece da differire alla prossima legislatura e che, a suo avviso, potrebbe ricomprendere, esemplificativamente, le modifiche alla disciplina dei Gruppi e le norme anti-trasformismo. Questa distinzione potrebbe essere utile non solo a superare eventuali divergenze che altrimenti potrebbero risultare insana-

bili, ma anche ad evitare difficoltà sostanziali di applicazione delle nuove norme in corso di legislatura: in tal senso cita, quale esempio, la proposta di riduzione del numero delle Commissioni permanenti da 14 a 10, che rientra tra le proposte avanzate dalla collega D'Orso, e che, anche in presenza di un'ampia convergenza, gli appare, obiettivamente, di difficile realizzabilità nell'immediato.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto degli elementi e delle indicazioni testé rappresentati dal collega Fornaro, alla luce dei quali ritiene di poter aggiornare i lavori della Giunta in seduta plenaria sulla riforma del Regolamento entro la fine del mese di marzo per una nuova verifica del lavoro istruttorio in corso, che auspica possa trovare per quella data un esito conclusivo con la elaborazione, da parte dei relatori, di un testo-base da sottoporre alla Giunta.

Intende inoltre rappresentare l'opportunità di affrontare il tema del rafforzamento della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, raccogliendo così un'istanza condivisa dai Gruppi in seno alla Commissione, che ha portato alla presentazione della proposta di modifica del Regolamento doc. II n. 8, sottoscritta dal Presidente Giorgio Vigna ed altri.

Maria Anna MADIA conviene con l'esigenza testé rappresentata dal Presidente e attestata da un livello di condivisione massima in seno alla Commissione della proposta di modifica del Regolamento citata. Con tale proposta, infatti, si intendono adeguare il ruolo e le procedure della XIV Commissione alla rilevanza del lavoro proveniente dall'esame delle questioni che riguardano l'Unione europea.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ribadisce il suo convincimento circa la necessità di modificare il quadro regolamentare per una migliore funzionalità della Commissione XIV, tanto più che avendo svolto in passato il ruolo di parlamentare europeo sa bene quale è la densità delle questioni che provengono dall'Unione europea.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disciplina attuativa dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento in materia di petizioni.**(Proposta)**

La Giunta per il Regolamento,

visti: l'articolo 50 della Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità; l'articolo 33, comma 2, del Regolamento, che disciplina il regime di pubblicità delle petizioni, stabilendo che un Segretario legga all'Assemblea il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione; l'articolo 109 del Regolamento, che fissa la disciplina per l'esame da parte delle Commissioni delle petizioni pervenute alla Camera ed in particolare il comma 1, come modificato nella seduta dell'Assemblea del 16 ottobre 2024, che ha previsto la possibilità di presentare petizioni anche in formato elettronico secondo modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento;

considerato che la modalità di presentazione in formato elettronico delle petizioni si aggiunge a quelle già riconosciute, pure in difetto di una disciplina espressa, dalla prassi consolidata, le quali consentono a ciascun cittadino di inoltrare petizioni alla Camera in formato cartaceo o via *email*, allegando copia di un documento di identità, analogamente a quanto avviene al Senato;

rilevato che l'aggiornamento delle modalità di presentazione delle petizioni ora espressamente sancito dalla disposizione regolamentare e la conseguente disciplina della loro presentazione con questa modalità, rimessa alla Giunta per il Regolamento, non solo risponde alla necessità di un aggiornamento tecnologico, ma rende altresì possibile una migliore interrelazione tra cittadini e Istituzione parlamentare;

ricordato che già nella passata legislatura era stata svolta un'istruttoria in ordine alla realizzabilità di una piattaforma sul sito *internet* della Camera per consentire la presentazione, la pubblicazione e la sottoscrizione *on line* delle petizioni e che in seno alla Giunta per il Regolamento era stata formulata un'ipotesi di disciplina del suo impiego e che tale modalità si conferma la più idonea ed avanzata sotto il profilo tecnologico per consentire la presentazione di petizioni nella forma tecnologicamente più evoluta garantendo al contempo la certezza dell'identità dei sottoscrittori;

ritenuto necessario disciplinare in modo coerente con la vigente prassi l'impiego delle modalità elettroniche per la presentazione delle petizioni da parte dei cittadini;

giudicato necessario, altresì, esplicitare le regole che presiedono all'esercizio del diritto di petizione in modo conforme alle previsioni costituzionali di cui all'articolo 50 della Costituzione e ai principi dell'ordinamento parlamentare desumibili in particolare dall'articolo 33, comma 1, che statuisce che non si dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti, e dall'articolo 139-*bis* del Regolamento, che stabilisce che il Presidente valuta l'ammissibilità degli atti di iniziativa parlamentare con riguardo, tra l'altro, alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni;

visti i tempi necessari per la piena realizzazione e attivazione sul piano tecnico della nuova procedura e fermo restando comunque la piena applicabilità, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, della parte di tale disciplina che riveste carattere meramente ricognitivo di

principi e procedure consolidati e costantemente applicati;

considerato che l'articolo 33, comma 2, del Regolamento prevede che della presentazione delle petizioni, una volta verificata dal Presidente della Camera la loro riconducibilità allo strumento di cui all'articolo 50 della Costituzione, sia dato annuncio, in forma di sunto, all'Assemblea da parte di un deputato Segretario di presidenza; la *ratio* di tale previsione è quella di dare pubblicità alla presentazione delle petizioni e, in tal senso, al fine di assicurarne la sua piena realizzazione, evitando appesantimenti nello svolgimento delle fasi iniziali delle sedute, si manifesta l'esigenza di un'interpretazione evolutiva della norma regolamentare, che consenta di dare l'annuncio in questione attraverso la pubblicazione dello stesso nell'*Allegato A* al resoconto della seduta della Assemblea;

delibera quanto segue:

1. Tutti i cittadini possono presentare petizioni alla Camera attraverso l'apposita piattaforma *on line* disponibile sul sito *internet* della Camera dei deputati, con accesso mediante credenziali SPID o carta d'identità elettronica. Il Presidente della Camera verifica la riconducibilità allo strumento di cui all'articolo 50 della Costituzione delle petizioni presentate, di cui è dato annuncio all'Assemblea in forma di sunto, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, mediante pubblicazione nell'*Allegato A* al resoconto della seduta della Assemblea. Ove necessario, ai fini della ricevibilità delle petizioni sulla piattaforma, il Presidente della Camera potrà fissare un limite di parole.

2. Non possono essere riconosciuti come petizioni ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, in qualunque forma essi siano presentati, e devono essere dichiarati inammissibili, oltre che i documenti che provengano da stranieri, quelli che:

a) si limitano ad esporre una vicenda personale, eventualmente con una consequenziale richiesta di intervento delle Camere, o sono diretti a esprimere mere

valutazioni o considerazioni di varia natura su fatti della vita civile o politica;

b) formulano richieste così confuse da non riuscire comprensibili o eccessivamente generiche, senza individuare l'oggetto specifico dell'intervento;

c) contengono espressioni sconvenienti, ingiuriose o volgari o affermazioni lesive della sfera personale e dell'onorabilità di persone individuate;

d) chiedono interventi di altre istituzioni o poteri dello Stato (Presidenza della Repubblica, magistratura, autorità indipendenti), compreso il Parlamento in seduta comune; ovvero avanzano richieste che esulano dalle competenze delle Commissioni permanenti o della Giunta per il Regolamento;

e) si pongono in contrasto con norme costituzionali non soggette a revisione costituzionale o con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

3. Dopo l'invio del documento alla Camera con le modalità di cui al punto 1 e la verifica di cui al punto 2, fino all'annuncio all'Assemblea la petizione potrà essere sottoscritta da altri cittadini, che saranno indicati nell'annuncio all'Assemblea, analogamente alla vigente prassi consolidata relativa alle petizioni inoltrate nelle forme attualmente riconosciute, dopo il nome del presentatore in modo riassuntivo come ulteriori sottoscrittori, non nominativamente indicati. Allo stesso modo, qualora siano inoltrate da parte di più cittadini, prima del relativo annuncio, petizioni aventi sostanzialmente lo stesso testo, esse saranno considerate, previa la verifica di cui al punto 2, un documento unico, annunciato con il nome del cittadino che l'abbia presentato per primo e l'indicazione riassuntiva di ulteriori sottoscrittori, non nominativamente indicati.

4. Le petizioni presentate con le modalità di cui al punto 1 e annunciate all'Assemblea sono consultabili, previa autenticazione, sulla piattaforma e potranno essere sottoscritte, attraverso modalità analoghe a quelle di cui al predetto punto 1, da

altri cittadini. La sottoscrizione è consentita fino al giorno di scioglimento o di cessazione della Camera dei deputati. Non sarà possibile sottoscrivere le petizioni di cui si sia concluso l'esame. Delle sottoscrizioni pervenute dopo l'annuncio all'Assemblea non sarà comunque dato specifico annuncio all'Assemblea nemmeno in forma riassuntiva. L'elenco complessivo dei sottoscrittori di una petizione presentata *on line* è comunque reso disponibile nella piattaforma.

5. Resta comunque ferma la possibilità, in via alternativa, di presentare petizioni in formato cartaceo o tramite posta

elettronica, con allegata copia del documento di identità, alle quali si applica la disciplina dei punti 1, secondo periodo, e 2. Delle petizioni pervenute in forma cartacea sottoscritte da più cittadini viene indicato nell'annuncio nominativamente solo il primo firmatario.

6. Fermo restando il carattere ricognitivo delle previsioni di cui ai punti 2 e 5 relative a principi e procedure consolidati e costantemente applicati, la presente disciplina si applica a decorrere dal 15 maggio 2025, salva l'immediata applicabilità del punto 1, secondo periodo.

ALLEGATO 2

Disciplina attuativa dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento in materia di petizioni.*(Approvata)*

La Giunta per il Regolamento,

visti: l'articolo 50 della Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità; l'articolo 33, comma 2, del Regolamento, che disciplina il regime di pubblicità delle petizioni, stabilendo che un Segretario legga all'Assemblea il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione; l'articolo 109 del Regolamento, che fissa la disciplina per l'esame da parte delle Commissioni delle petizioni pervenute alla Camera ed in particolare il comma 1, come modificato nella seduta dell'Assemblea del 16 ottobre 2024, che ha previsto la possibilità di presentare petizioni anche in formato elettronico secondo modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento;

considerato che la modalità di presentazione in formato elettronico delle petizioni si aggiunge a quelle già riconosciute, pure in difetto di una disciplina espressa, dalla prassi consolidata, le quali consentono a ciascun cittadino di inoltrare petizioni alla Camera in formato cartaceo o via *email*, allegando copia di un documento di identità, analogamente a quanto avviene al Senato;

rilevato che l'aggiornamento delle modalità di presentazione delle petizioni ora espressamente sancito dalla disposizione regolamentare e la conseguente disciplina della loro presentazione con questa modalità, rimessa alla Giunta per il Regolamento, non solo risponde alla necessità di un aggiornamento tecnologico, ma rende altresì possibile una migliore interrelazione tra cittadini e Istituzione parlamentare;

ricordato che già nella passata legislatura era stata svolta un'istruttoria in ordine alla realizzabilità di una piattaforma sul sito *internet* della Camera per consentire la presentazione, la pubblicazione e la sottoscrizione *on line* delle petizioni e che in seno alla Giunta per il Regolamento era stata formulata un'ipotesi di disciplina del suo impiego e che tale modalità si conferma la più idonea ed avanzata sotto il profilo tecnologico per consentire la presentazione di petizioni nella forma tecnologicamente più evoluta garantendo al contempo la certezza dell'identità dei sottoscrittori;

ritenuto necessario disciplinare in modo coerente con la vigente prassi l'impiego delle modalità elettroniche per la presentazione delle petizioni da parte dei cittadini;

giudicato necessario, altresì, esplicitare le regole che presiedono all'esercizio del diritto di petizione in modo conforme alle previsioni costituzionali di cui all'articolo 50 della Costituzione e ai principi dell'ordinamento parlamentare desumibili in particolare dall'articolo 33, comma 1, che statuisce che non si dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti, e dall'articolo 139-*bis* del Regolamento, che stabilisce che il Presidente valuta l'ammissibilità degli atti di iniziativa parlamentare con riguardo, tra l'altro, alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni;

visti i tempi necessari per la piena realizzazione e attivazione sul piano tecnico della nuova procedura e fermo restando comunque la piena applicabilità, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, della parte di tale disciplina che riveste carattere meramente ricognitivo di

principi e procedure consolidati e costantemente applicati;

considerato che l'articolo 33, comma 2, del Regolamento prevede che della presentazione delle petizioni, una volta verificata dal Presidente della Camera la loro riconducibilità allo strumento di cui all'articolo 50 della Costituzione, sia dato annuncio, in forma di sunto, all'Assemblea da parte di un deputato Segretario di presidenza; la *ratio* di tale previsione è quella di dare pubblicità alla presentazione delle petizioni e, in tal senso, al fine di assicurarne la sua piena realizzazione, evitando appesantimenti nello svolgimento delle fasi iniziali delle sedute, si manifesta l'esigenza di un'interpretazione evolutiva della norma regolamentare, che consenta di dare l'annuncio in questione attraverso la pubblicazione dello stesso nell'*Allegato A* al resoconto della seduta della Assemblea;

delibera quanto segue:

1. Tutti i cittadini possono presentare petizioni alla Camera attraverso l'apposita piattaforma *on line* disponibile sul sito *internet* della Camera dei deputati, con accesso mediante credenziali SPID o carta d'identità elettronica. Il Presidente della Camera verifica la riconducibilità allo strumento di cui all'articolo 50 della Costituzione delle petizioni presentate, di cui è dato annuncio all'Assemblea in forma di sunto, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, mediante pubblicazione nell'*Allegato A* al resoconto della seduta della Assemblea. Ove necessario, ai fini della ricevibilità delle petizioni sulla piattaforma, il Presidente della Camera potrà fissare un limite di parole.

2. Non possono essere riconosciuti come petizioni ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, in qualunque forma essi siano presentati, e devono essere dichiarati inammissibili, oltre che i documenti che provengano da stranieri, quelli che:

a) si limitano ad esporre unicamente una vicenda personale, priva di conseguenziale richiesta di intervento di portata ge-

nerale da parte delle Camere, o sono diretti a esprimere mere valutazioni o considerazioni di varia natura su fatti della vita civile o politica;

b) formulano richieste così confuse da non riuscire comprensibili o eccessivamente generiche, senza individuare l'oggetto specifico dell'intervento;

c) contengono espressioni sconvenienti, ingiuriose o volgari o affermazioni lesive della sfera personale e dell'onorabilità di persone individuate;

d) chiedono interventi di altre istituzioni o poteri dello Stato (Presidenza della Repubblica, magistratura, autorità indipendenti), compreso il Parlamento in seduta comune; ovvero avanzano richieste che esulano dalle competenze delle Commissioni permanenti o della Giunta per il Regolamento;

e) si pongono in contrasto con norme costituzionali non soggette a revisione costituzionale o con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

3. Dopo l'invio del documento alla Camera con le modalità di cui al punto 1 e la verifica di cui al punto 2, fino all'annuncio all'Assemblea la petizione potrà essere sottoscritta da altri cittadini, che saranno indicati nell'annuncio all'Assemblea, analogamente alla vigente prassi consolidata relativa alle petizioni inoltrate nelle forme attualmente riconosciute, dopo il nome del presentatore in modo riassuntivo come ulteriori sottoscrittori, non nominativamente indicati. Allo stesso modo, qualora siano inoltrate da parte di più cittadini, prima del relativo annuncio, petizioni aventi sostanzialmente lo stesso testo, esse saranno considerate, previa la verifica di cui al punto 2, un documento unico, annunciato con il nome del cittadino che l'abbia presentato per primo e l'indicazione riassuntiva di ulteriori sottoscrittori, non nominativamente indicati.

4. Le petizioni presentate con le modalità di cui al punto 1 e annunciate all'Assemblea sono consultabili, previa autenticazione, sulla piattaforma e potranno es-

sere sottoscritte, attraverso modalità analoghe a quelle di cui al predetto punto 1, da altri cittadini. La sottoscrizione è consentita fino al giorno di scioglimento o di cessazione della Camera dei deputati. Non sarà possibile sottoscrivere le petizioni di cui si sia concluso l'esame. Delle sottoscrizioni pervenute dopo l'annuncio all'Assemblea non sarà comunque dato specifico annuncio all'Assemblea nemmeno in forma riassuntiva. L'elenco complessivo dei sottoscrittori di una petizione presentata *on line* è comunque reso disponibile nella piattaforma.

5. Resta comunque ferma la possibilità, in via alternativa, di presentare petizioni in

formato cartaceo o tramite posta elettronica, con allegata copia del documento di identità, alle quali si applica la disciplina dei punti 1, secondo periodo, e 2. Delle petizioni pervenute in forma cartacea sottoscritte da più cittadini viene indicato nell'annuncio nominativamente solo il primo firmatario.

6. Fermo restando il carattere ricognitivo delle previsioni di cui ai punti 2 e 5 relative a principi e procedure consolidati e costantemente applicati, la presente disciplina si applica a decorrere dal 15 maggio 2025, salva l'immediata applicabilità del punto 1, secondo periodo.